

RECENSIONE A A.L. TARASCO E R. MICCÙ (A CURA DI), *IL PATRIMONIO CULTURALE E LE SUE IMMAGINI. DIRITTO, GESTIONE E NUOVE TECNOLOGIE*, NAPOLI, EDITORIALE SCIENTIFICA, 2022

di Azzurra Baggieri\*

9

«Il patrimonio culturale e le sue immagini. Diritto, gestione e nuove tecnologie», è l'opera collettanea contenente gli interventi svolti durante il Convegno organizzato dal Dipartimento di Economia e Diritto della Sapienza Università di Roma e dalla Società italiana per l'ingegneria culturale su «L' utilizzazione economica delle immagini del patrimonio culturale», tenutosi presso la Facoltà di Economia dell'Università «La Sapienza» in data 18 giugno 2022. A ben vedere, però non si tratta di una mera raccolta degli atti del Convegno, ma piuttosto di un testo aggiornato sui più recenti sviluppi giuridici e tecnologici in materia di valorizzazione economica dei beni culturali e, più in particolare, sul fondamentale ruolo che, in tale ambito, possono rivestire le immagini del patrimonio culturale.

Tuttavia, ai fini di una corretta presentazione del volume, può essere utile fornire alcune preliminari informazioni sulla Società italiana per l'ingegneria culturale (in acronimo SIC), così come presentata da Antonio Leo Tarasco e da Francesco Gilioli, rispettivamente Presidente e Vicepresidente, nell'introduzione «SIC sed non simpliciter: le immagini del patrimonio culturale tra mitologie pauperistiche e obblighi costituzionali».

L'Associazione, nata nell'ottobre 2020, ha come scopo quello di contribuire ad animare la discussione scientifica sulla valorizzazione economica del patrimonio culturale italiano, muovendo dal presupposto che questo non consista per il nostro Paese in ricchezza solo sotto il profilo immateriale per il progresso e l'identità di un popolo, ma anche sotto il profilo materiale come complesso di beni dotato di un proprio valore economico intrinseco e dunque potenzialmente in grado di generare profitto.

Ciò non in contrapposizione, ma anzi nel rispetto dei principi costituzionali della tutela del patrimonio culturale (art. 9 Cost.) del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e del vincolo dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico (art. 81 Cost.).

Nel solco di tali riflessioni si inserisce, quindi, l'organizzazione del Convegno e la successiva pubblicazione degli atti sul tema dell'utilizzazione economica delle immagini dei beni culturali, nell'intento di creare e tenere traccia degli sviluppi e dei risultati di un percorso che, prima ancora di assumere i connotati giuridici o tecnologici, muove le sue mosse da una concezione di tipo culturale.

Precisato il contesto e volendo guardare il testo nella sua struttura, si nota come la eterogeneità dei relatori chiamati ad intervenire (costituzionalisti, amministrativisti, canonisti, comunitaristi, storici dell'economia, esperti di diritto dell'economia, professionisti del settore tra cui direttori di musei, funzionari, aziendalisti ed esperti di proprietà intellettuale) sia stata

---

\* Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale – Università di Roma La Sapienza.

determinante per la raccolta di differenti punti di vista tutti necessari per affrontare un tema così complesso.

E proprio il coinvolgimento di professionalità così diverse, da cui deriva (basti scorrere i titoli degli interventi nell'indice in *incipit*) la eterogeneità del pensiero espresso, secondo un approccio pluralista e critico, conferisce a questa pubblicazione alta dignità scientifica.

Il volume, pertanto, svolge le dissertazioni sviluppate verbalmente durante il Convegno fornendo dapprima nozioni di carattere storico e giuridico per poi arrivare ad illustrare i più recenti sviluppi in campo tecnologico (digitalizzazione dei beni culturali e *blockchain*) assicurando il dialogo tra i contributi.

Venendo al contenuto, il primo intervento intitolato «Fotografie e musei una storia di quasi due secoli» a cura di Paolo Giulierini, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ripercorre le tappe salienti della storia delle immagini dei beni culturali dalle origini fino ai nostri giorni evidenziando come in Italia solo con la Legge Ronchey (legge n. 4 del 14 gennaio 1993) il legislatore abbia per la prima volta considerato, anche se in chiave di mero controllo, la gestione dei servizi aggiuntivi da parte dei privati con conseguenti vantaggi economici (anche se minimi e derivanti dai soli siti di grande fama come Colosseo, Uffizi e scavi di Pompei) anche per il settore pubblico.

Con l'avvento dell'autonomia dei musei del 2014 (d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171) le direzioni museali sono state poi dotate, continua il relatore, degli strumenti operativi utili per renderle parte attiva in un processo economico in cui fino ad allora avevano rivestito un ruolo di mero controllo, diventando soggetti con capacità progettuale, dotati di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa.

La relazione del Direttore, portando ad esempio l'esperienza del MANN, propone, quindi, di completare le campagne fotografiche scientifiche per una mappatura integrale del patrimonio esistente, procedere con la digitalizzazione delle lastre fotografiche storiche, delle fotografie degli archivi per poi riversare sulla rete, in una forma snella, tali contenuti avendo come principio fondante quello di fornire OPEN Data, quindi un servizio culturale accessibile a livello globale.

Considerando questo il presupposto per creare infinite possibilità, connessioni per confronti culturali, richieste di studio ma anche proposte di organizzazioni di eventi, mostre, con ulteriori profitti a livello economico.

La registrazione del marchio del Museo, suggerisce, infine, il Direttore risponderebbe a una duplice esigenza: da una parte quella di controllare la circolazione di immagini non direttamente provenienti dal Museo stesso e dall'altra quella di garantire al consumatore lo spessore scientifico e la qualità artistica del prodotto certificato dal marchio.

Per gestire un tale processo occorrono anche esperti in *marketing* e accordi commerciali, un esperto di proprietà dei diritti esternalizzando in una prima fase quelle competenze che non si posseggono, ma mirando alla progressiva formazione interna.

La relazione del Direttore del MANN si pone in dialogo con il contributo di Daniela Savy, Docente di Diritto europeo dei beni culturali presso Università degli Studi di Napoli Federico II, dal titolo «La disciplina europea e nazionale a tutela delle immagini: il caso del MANN e il regime contrattuale» ove l'autrice, dopo aver analizzato il quadro normativo vigente (anche a seguito del recepimento da parte del legislatore italiano delle recenti direttive europee in punto di liberalizzazione dell'uso delle immagini), ammette l'utilizzo economico del patrimonio culturale anche in virtù dell'art. 10 della Convenzione di Faro rubricato «Eredità culturale e attività economica» nell'ottica della partecipazione finalizzata alla crescita economica, culturale e sociale dei Paesi che vi hanno aderito e tra i quali figura l'Italia.

E proprio partendo da tale assunto, svolge una specifica riflessione sulla strategia giuridica del MANN per l'utilizzo delle immagini e dei marchi registrati nelle mostre internazionali. Infatti, il MANN, fin dalla sua istituzione come Museo dotato di autonomia speciale grazie alla Riforma Franceschini del 2014, ha avviato la valorizzazione delle sue collezioni attraverso gli scambi di opere e l'organizzazione di mostre nel rispetto delle prescrizioni della suddetta Riforma ed in linea con diverse convenzioni Unesco a livello internazionale.

Tra tutte basti ricordare il secondo Considerando della Convenzione Unesco del 1970 che incentiva «lo scambio dei beni culturali tra le nazioni con fini scientifici, culturali ed educativi approfondisce la conoscenza della civilizzazione umana, arricchisce la vita culturale di tutti i popoli e fa nascere il rispetto e la stima reciproci fra le nazioni».

Sulla scia di tale impulso, il MANN ha, pertanto, provveduto a ideare e registrare a livello internazionale marchi che fossero identificativi dell'istituzione museale da dare in concessione allorché, nell'ambito degli scambi internazionali e dei prestiti si realizzassero all'estero produzioni multimediali o merchandising legati alle mostre allestite con i beni culturali di sua appartenenza.

Ciò al precipuo scopo di sfruttare le immagini per fini economici di valorizzazione. E, infatti, precisa la relatrice, atteso il primato del Museo in qualità di prestatore d'opere e di scambi culturali con tutti i continenti (Cina, Giappone, USA e Russia), negli accordi con gli altri musei internazionali vengono inserite disposizioni apposite sull'uso del marchio e delle immagini per il *merchandising* dietro corrispettivo di *royalties* calcolate in percentuale sulle vendite dei prodotti o sulla realizzazione e fruizione dei prodotti multimediali.

Il tutto con inevitabili effetti positivi sull'immagine di un'istituzione museale che, anche a livello internazionale, punta sulla sua reputazione, ponendosi in dialogo con istituti altrettanto prestigiosi.

Dal titolo «Innovazione cultura e immagini: come è cambiato il concetto di Heritage nel corso del tempo» l'intervento di Donatella Strangio, Professore ordinario di Storia economica, Facoltà di Economia, Sapienza Università di Roma, Dipartimento Metodi e Modelli per l'Economia il Territorio e la Finanza, che valorizza il ruolo dell'innovazione nell'ambito della valorizzazione economica dei beni culturali.

Questo contributo ha il pregio di introdurre, sotto il profilo della scienza economica, le riflessioni svolte dai successivi relatori circa i vantaggi della tecnologia nella produzione e commercializzazione di immagini fotografiche. Partendo dal presupposto che autorevoli studi economici hanno già ampiamente dimostrato come il cambiamento tecnologico sia fattore indispensabile per lo sviluppo economico, la relatrice sottolinea come qualsiasi conoscenza tecnologica, anche quando divenuta di pubblico dominio, richiede, per ottenere risultati apprezzabili, notevoli abilità da parte di chi intende utilizzarla. La relazione della Professoressa considera (come confermato da diversi altri relatori coinvolti) cioè imprescindibile il coinvolgimento nel processo teso alla valorizzazione economica del patrimonio culturale di specifiche professionalità.

D'altronde, conclude la relatrice, la tecnologia digitale nel campo dei beni culturali non rappresenterebbe solo uno strumento nuovo per esplorare o consumare il patrimonio culturale con i conseguenti introiti per l'amministrazione, ma aiuterebbe questa negli sforzi di conservazione. Infatti, di fronte ai rischi che i beni culturali corrono, inevitabilmente connessi con la loro materialità (pensiamo ai danneggiamenti ad opera dei turisti o alla luce necessaria per esporli), la soluzione potrebbe essere proprio offerta dalla tecnologia e dall'uso delle immagini.

Il volume prosegue con un saggio del Prof. Roberto Miccù, Ordinario di Istituzioni di diritto

pubblico presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università di Roma «La Sapienza» e co-organizzatore del Convegno, dal titolo Valorizzazione del patrimonio culturale, gestione sostenibile e Costituzione» al quale si deve una lettura sistematica delle disposizioni costituzionali di riferimento per la materia in questione.

Nel suo intervento il Professore dapprima esamina il ruolo svolto dal patrimonio culturale nazionale, sin dall'epoca preunitaria, per costruire e rinsaldare l'identità civica, successivamente compie lo sforzo di trovare una matrice comune tra Costituzione economica e Costituzione culturale rintracciandola nel principio della solidarietà e nei diritti della persona.

Non a caso, precisa il Professore, i diritti economici e i diritti culturali conoscono il medesimo retroterra offerto dal principio dell'uguaglianza in senso sostanziale e dal principio personalistico a tutela dei diritti inviolabili, a loro volta derivati dal fondamento valoriale della dignità umana.

Nella parte dedicata alla «valorizzazione dei beni culturali fra Stato, privati e mercato» il Professore registra due diverse e contrapposte visioni: da una parte la valorizzazione come incremento delle condizioni di fruizione collettiva, e quindi di godimento pubblico del bene in diretta applicazione delle finalità dettate dall'art. 9, c. 1, Cost. e dall'altra la valorizzazione strettamente connessa all'assicurazione di maggiori entrate finanziarie derivate dai beni culturali sul presupposto di una concezione del settore culturale come insieme di beni e rapporti economicamente qualificabili quale fonte di profitto e dunque a diretta rilevanza erariale.

Il Professore suggerisce, invece, una discussione sulla messa a valore economico del patrimonio culturale a partire dalla disamina dei principi costituzionali che regolano la materia.

Dunque, fermo restando che il «bene di cultura» non possa essere inteso come una qualsiasi merce destinata a produrre reddito, non sembrerebbero esservi in Costituzione ostacoli ad incrementare la qualità economica del patrimonio culturale.

Ed anzi, precisa il Professore, l'idea di valorizzazione ammessa dalla nostra Costituzione (art. 117, c. 2, Cost.) è anche tesa a realizzare una sempre maggiore fruizione pubblica, in funzione dello sviluppo culturale affermato nei principi fondamentali della Carta costituzionale medesima.

D'altronde, anche guardando alla legislazione vigente in materia, ovvero al Codice dei beni culturali, diversi sono gli strumenti a disposizione sia delle pubbliche amministrazioni che dei soggetti terzi (privati) per considerare il valore economico del patrimonio culturale. Si pensi agli strumenti della sponsorizzazione, alle forme di gestione indiretta tramite concessione a soggetti terzi delle attività di valorizzazione, alle erogazioni compiute per spirito di liberalità e agli accordi di partenariato fra soggetti pubblici e privati (*public private partnership*).

E non basta, perché il fatto che l'ordinamento conosca già da tempo il coinvolgimento dei privati nella fornitura di beni e servizi di interesse culturale, capace di combinare utilità economica e interesse collettivo, è confermato dal fatto che oggi possono già valutarsi i risultati raggiunti grazie a tali istituti. Il Professore offre, quindi, a chiusura del suo intervento, alcune considerazioni critiche sull'utilizzo della sponsorizzazione - che finisce col privilegiare i grandi eventi e beni culturali visibili in un paese come il nostro che registra una diffusione capillare del patrimonio a livello territoriale - così come meritevoli di attenzione critica sono anche le esperienze ormai pluridecennali delle erogazioni liberali (o mecenatismo) che si esauriscono nell'elargizione finanziaria come sostegno al patrimonio culturale da parte di un soggetto e alle quali non fa seguito, alcun ritorno se non quello di natura morale o personale.

Con occhio favorevole viene invece valutato *l'art bonus* ovvero il significativo beneficio fiscale con previsione di credito d'imposta del 65% della somma erogata, introdotto dalla legge 106/2014 e il cui primo bilancio appare dall'analisi del Professore, molto positivo. A due anni dall'entrata in vigore erano già stati, infatti, acquisiti 180 milioni di euro nella gran parte, circa 88 milioni, derivati da imprese private e che si sono tradotti in 1400 interventi, principalmente di restauro, localizzati su tutto il territorio nazionale.

Pur rimanendo sul dettato costituzionale, la trattazione diventa, quindi, matura per affrontare con il Prof. Giulio M. Salerno, ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università di Macerata, il tema da un altro punto di vista ancora, ovvero sotto il profilo della ripartizione delle competenze (tutela e valorizzazione del patrimonio culturale) tra Stato e Regioni.

Nel contributo «I beni culturali tra Stato e Regioni: alcune riflessioni sui profili di ordine costituzionale» il Professore sposta, quindi, l'attenzione sul titolo V della Costituzione.

L'autore non si limita ad affrontare il sistema delle competenze con analisi dell'art. 117, cc. 2 e 3, della Costituzione, così come riformulati a seguito della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (e dunque tutela del patrimonio culturale, materia assegnata alla competenza esclusiva dello Stato e valorizzazione del patrimonio culturale, materia a competenza concorrente tra Stato e Regioni), ma offre una panoramica più complessa delle suddette sfere competenziali, specificando come per queste si debba parlare di confini flessibili e dinamici piuttosto che rigidi e statici.

Ciò appare tanto vero se solo si consideri che la distinzione tra «tutela» e «valorizzazione» non riesce a coprire l'intera gamma di quelle funzioni pubbliche concernenti i beni culturali che sono espressamente indicate dalla legislazione statale vigente. Ne consegue una grande incertezza circa la collocazione di quelle stesse funzioni pubbliche che non sono esattamente e direttamente riconducibili né alla tutela né alla valorizzazione dei beni culturali.

Ed è proprio per tali ragioni che, con la revisione costituzionale del 2001, se da un lato è stata prevista per la materia della tutela del patrimonio culturale l'assegnazione alla competenza esclusiva legislativa dello Stato, dall'altro sono stati considerati processi decisionali che vedono la compartecipazione fra Stato e Regioni per attuare la tutela stessa (art. 118, c. 3 Cost.).

Ma vi è di più. Le già menzionate materie, infatti, possono essere oggetto di attribuzione di forme e condizioni ulteriori di autonomia ai sensi dell'art. 116, c. 3 Cost. Secondo tale disposizione, infatti, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti specifiche materie, tra cui quella della tutela dei beni culturali, possono essere attribuite alle Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata. Con il risultato che quei compiti e quelle funzioni che sono, adesso, di spettanza statale potrebbero non rimanere tali e omogenee in futuro sull'intero territorio nazionale. Ciò a conferma della connotazione dinamica ed evolutiva dei confini delle due predette materie, tutela e valorizzazione incidenti sui medesimi beni.

L'autore poi conclude con alcune valutazioni circa la sostenibilità economica degli interventi pubblici rivolti a perseguire le finalità di valorizzazione dei beni culturali nell'ottica dell'«Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile». Ebbene, secondo questa prospettiva, la sostenibilità economica degli interventi in questione andrebbe perseguita nel rispetto di un sistema integrato di principi tutti costituzionalmente previsti e cioè: principio di legalità (art. 97 Cost.), promozione e sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione (art. 9 Cost.), libero svolgimento della personalità e la rimozione degli ostacoli che ostacolano «il pieno sviluppo della persona umana» (artt. 2 e 3), libertà di iniziativa economica e relativi limiti (art. 41), il principio di

equilibrio nel bilancio dello Stato, nei bilanci di ogni pubblica amministrazione e nei bilanci degli enti territoriali, circa la sostenibilità del debito pubblico, e circa l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa degli enti territoriali (artt. 81, 97, c. 1, e 119).

Esaurita la trattazione dei profili costituzionali, il contributo della Dott.ssa Ilde Forgiione dal titolo «La discrezionalità nella concessione in uso dei beni culturali: il bilanciamento tra esigenze di tutela, valorizzazione e interessi economici nell'uso strumentale e precario» si occupa di analizzare con quale scopo ed entro quali limiti è esercitabile il potere discrezionale della pubblica amministrazione nel concedere l'uso individuale dei beni culturali.

Pertanto, l'autrice esaminando in dettaglio le disposizioni di riferimento, ovvero gli artt. 106, 107 e 108 del Codice dei beni culturali, afferma che, sia nella valutazione dell'*an* (ovvero circa la compatibilità dell'uso individuale con la destinazione culturale del bene), sia con riferimento alla determinazione del *quantum* del canone concessorio, sussistono ampi profili discrezionali dell'Amministrazione.

Il potere discrezionale si giustifica alla luce delle valutazioni così specifiche che di volta in volta l'Amministrazione è tenuta ad effettuare al variare delle attività proposte e delle qualità personali del soggetto richiedente, tra cui devono essere considerate la serietà e l'affidabilità. Occorre anche considerare, non manca di sottolineare l'autrice, che sebbene il legislatore, non indichi dei criteri utili ad orientare il soggetto pubblico nella valutazione, alcune amministrazioni hanno individuato criteri standard o forme di auto vincolo con riferimento agli obblighi e alle modalità di svolgimento delle prestazioni (uso di spazi per eventi o riprese fotografiche/filmate). Tali vincoli ammettono la concessione in uso a patto che le attività avvengano sotto la vigilanza di personale ministeriale, dietro sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura dei danni a opere, persone, spazi e con l'obbligo per il soggetto concessionario di pulire e tenere in ordine i locali in uso con ripristino dei luoghi nello *status quo ante*.

Con specifico riferimento poi alle riproduzioni dei beni culturali tali profili emergono con maggiore problematicità in quanto il bene culturale, considerato nella sua immaterialità, possiede un suo concreto valore e per tale ragione assume un autonomo rilievo. Pertanto, maggiormente complesso risulta il contemperamento delle contrapposte esigenze: da una parte la tutela dell'immagine e il decoro dei beni, dall'altra la valorizzazione culturale ed economica dei medesimi.

Tuttavia, ciò che secondo l'autrice andrebbe evitato (pur ammettendo le difficoltà nel perseguire gli abusi data la globalizzazione contemporanea) è proprio l'illegittimo sfruttamento commerciale delle immagini dei beni culturali con campagne pubblicitarie, promozione di marchi, di servizi e di prodotti secondo usi inappropriati rispetto al decoro e alla dignità dei beni medesimi.

Pertanto, ciò che andrebbe combattuto è proprio «l'atteggiamento parassitario volto a sfruttare l'opera d'arte per migliorare la propria percezione sul mercato senza alcuno sforzo imprenditoriale».

In tale ottica assume importante rilievo la valutazione di compatibilità del concreto utilizzo dell'immagine così approfondita da includere la preventiva approvazione del *layout* dell'immagine elaborata.

Ma non bastano le valutazioni nell'*an* della concessione. Nell'ottica dello sviluppo economico dei beni culturali, occorre anche considerare, a fronte del vantaggio del privato nel vedere le proprie attività valorizzate dall'immagine del bene culturale richiesta, la corresponsione di un canone, tema a cui l'autrice dedica un apposito paragrafo della sua relazione.

La determinazione del *quantum* del canone concessorio avviene dopo una valutazione

tecnico-discrezionale da parte dell'amministrazione che va compiuta caso per caso considerando vari profili, tra cui la redditività del patrimonio culturale, la prevenzione della corruzione (concessioni accordate a prezzi troppo bassi possono essere indici di accordi illeciti), la promozione del patrimonio.

La disposizione di riferimento è l'art. 108 del Codice che al primo comma elenca i criteri da seguire per individuare la misura del canone avendo riguardo all'uso, al tipo, alla destinazione e ai benefici economici che derivano al richiedente per quanto riguarda le riproduzioni.

In relazione a questi, l'autrice rileva che, per la loro genericità, nella prassi delle singole amministrazioni sono sorti dei tariffari ovvero ipotesi di canoni minimi per l'uso e per la riproduzione dei beni, potendo in ogni caso le determinazioni variare di volta in volta a seconda della peculiarità della richiesta.

Esaurite le riflessioni in punto di discrezionalità in capo alla Pubblica Amministrazione nel concedere l'uso delle immagini e a quale prezzo, il Volume affronta il tema del recepimento delle Direttive UE sul riutilizzo dei dati pubblici e sul diritto d'autore e l'uso delle immagini dei beni culturali su cui diversi, tra i relatori coinvolti, hanno svolto le loro riflessioni e segnatamente Francesco Gilioli, Antonio Leo Tarasco e Daniela Savy.

In particolare, gli autori si soffermano sul contenuto del d.lgs. n. 177/2021 di attuazione della direttiva 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale accogliendo con favore la scelta operata dal legislatore italiano di non procedere ad una liberalizzazione incondizionata del patrimonio digitale dei beni culturali.

Il d. lgs. n. 177/2021 inserisce infatti nella legge sul diritto d'autore, n. 633/1941 l'art. 32-*quater* ai sensi del quale rimangono ferme le disposizioni in materia di riproduzione di cui al Codice dei beni culturali, ivi incluse quelle relative alla discrezionalità della valutazione sul se concedere l'uso e sulla misura del canone da richiedere.

Pertanto, a fronte del forte impulso proveniente dalla normativa di matrice europea a liberalizzare la circolazione delle immagini del patrimonio culturale in tutti gli Stati membri, in Italia si è ritenuto più opportuno mantenere il doppio binario per l'uso delle immagini: l'uno che prevede sin dal 2014 che sia liberamente utilizzabile l'immagine dei beni per uso personale, di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero (ex art. 108 del Codice), l'altro che prevede la corresponsione di un corrispettivo, valutato discrezionalmente dall'amministrazione nel *quantum*, per l'uso che implichi fini commerciali.

Il sistema di norme così delineato risponde alla duplice esigenza di rendere liberamente fruibile le immagini del patrimonio culturale per uso personale e ciò in ossequio a quanto detto in apertura del volume ovvero per contribuire a creare identità collettiva, e al contempo di perseguire le finalità di controllo nella circolazione delle stesse riproduzioni tramite gli strumenti ampliativi della sfera giuridica del singolo ovvero autorizzazioni e concessioni.

D'altronde, ed è questo lo spirito che permea tutta l'opera collettanea in commento, le entrate derivanti dai canoni e dei corrispettivi rappresentano un valido mezzo per sostenere gli interventi di tutela, recupero del patrimonio e per incrementare il livello di fruizione pubblica. Passando ad analizzare il contributo di Gianfranco Trovatore, Responsabile dell'Ufficio studi giuridici della Consob, dal titolo «L'opera d'arte e il suo valore nell'epoca della blockchain» si arriva alla seconda parte del libro tesa ad indagare il fenomeno della *blockchain* in ambito patrimonio culturale.

Per *blockchain* si intende una recente tecnica digitale, sempre più diffusa nel settore artistico, basata su un registro distribuito e per mezzo della quale, con considerevole abbattimento dei costi (rispetto alle più tradizionali forme di circolazione dei diritti inerenti ai beni culturali),

si possono trasferire diritti sulla *res* culturale.

Trattandosi di una tipologia di contratto derivato un esempio di *blockchain* su un'opera d'arte è quello con il quale il collezionista acquista non già il manufatto artistico, bensì la facoltà di acquistarlo in un momento successivo dietro corresponsione di una somma di danaro. Si tratta di un contratto derivato in quanto ad essere compravenduto non è la *res* in quanto tale, ma il diritto ad acquistarla ad un determinato prezzo.

In altre parole, ed è in questo che risiede la dimensione finanziaria dell'investimento, le parti, venditore e acquirente scommettono, con speranze di segno opposto, sull'andamento nel tempo del valore dell'opera d'arte.

In relazione poi allo specifico settore del mercato dei beni culturali, in primo luogo la *tokenizzazione* funge da attestazione dell'autenticità dell'opera fornendo informazioni certificate circa l'attribuzione e la provenienza della stessa sostituendosi alla documentazione che, ai sensi dell'art. 64 del Codice dei beni culturali, va consegnata all'acquirente.

Anche se le maggiori potenzialità dei NFT possono esprimersi appieno quando l'opera, su cui opera la *tokenizzazione*, è nativa digitale: in tale fattispecie la *blockchain* permette di tenere traccia e rendere autonomi dall'opera originale i successivi interventi alla stessa apportati anche da soggetti diversi a ciò autorizzati (tra cui l'acquirente) portando alla creazione di più opere originali, tutte autonome l'una dall'altra (da qui il carattere dell'infungibilità).

In particolare, poi, il relatore Eike D. Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, nel suo contributo «Prospettive per la valorizzazione di riproduzioni digitali di beni artistici dopo l'inverno crittografico» nel parlare di *Crypto winter* fa presente che, come tutti i mercati finanziari, la *crypto* arte è soggetta ad andamenti ciclici e rileva quanto il *minting*, ovvero la creazione delle registrazioni, sia in totale contrasto con la crisi energetica oltre che con la crisi climatica ed ecologica a livello planetario.

Tuttavia, nonostante gli aspetti negativi sopra enucleati, è inverosimile, continua l'autore, che la *blockchain* smetta di attrarre sviluppatori e investitori. Ed anzi per specifici settori, come quello del commercio di beni immateriali su piattaforme a mastro crittografato, possono scorgersi delle proficue possibilità per la riproduzione di beni artistici presenti nelle collezioni museali.

L'autore sgombra il campo da qualsiasi discussione circa una presunta svalutazione o svendita del patrimonio artistico a causa della sua offerta sul mercato della *blockchain*. Ciò in quanto non sussiste alcuna relazione intrinsecamente privilegiata tra un'opera originale, fisicamente presente in un Museo o in una collezione e una qualsiasi copia presente in un *Wallet NET*. Pertanto, l'unica via per rendere la copia digitale più attraente rispetto all'opera materiale è quella di «superare il concetto di 'mera' copia introducendo elementi di novità, di sorprese e di creatività».

Dunque, si prevede che, in tale nascente nuovo mercato dell'arte dominato dalle opere native digitali registrate crittograficamente, svolgeranno un ruolo fondamentale le reinterpretazioni che gli artisti e grafici contemporanei sapranno fare proprie intercettando tecniche e linguaggi originali.

Da tutti i contributi presenti nel Volume emergono molti spunti interessanti e attuali su ipotesi concrete tese a salvaguardare l'integrità del patrimonio culturale e al contempo migliorare la gestione dello stesso nel rispetto dei principi di buon andamento, sostenibilità del debito pubblico ed equilibrio dei bilanci, tutti costituzionalmente previsti.

A fronte della carenza nell'ordinamento italiano di una disciplina coerente e sistematica circa lo sfruttamento economico delle immagini legate al patrimonio culturale e alle numerose questioni irrisolte a livello ministeriale, così come di prassi nell'attuale sistema museale, i

contributi che compongono il Volume cercano di tracciare vie percorribili nel rispetto della Costituzione, della legislazione vigente, delle disposizioni di matrice europea e delle Convenzioni internazionali.

Particolare attenzione viene riservata sia al ruolo che la più recente evoluzione tecnologica può giocare nel percorso tracciato verso l'utilizzazione economica dei beni culturali e sia al recepimento che il legislatore italiano (con d.lgs. n. 177/2021) ha attuato della Direttiva europea 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. Ciò a dimostrazione del fatto che parte della dottrina, superato il dilemma pubblico/privato nelle attività inerenti la tutela, la valorizzazione e l'annessa generazione di profitto, guarda a soluzioni tese a sviluppare il valore economico del patrimonio culturale, non avvilendo, ma anzi aumentando il valore spirituale dello stesso, in sintonia con il dettato costituzionale.